

Scrit. N. _____
Dep. _____
Pub. _____
Cron. _____
Rep. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annamaria Casadonte ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8633/2013 promossa da:

E. _____ M. _____ SRL (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____ e dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in VIA _____ 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. _____

OPPONENTE

contro

E. _____ M. _____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____ e dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in VIA _____ 42123 REGGIO EMILIA; presso il difensore avv. _____

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che come già osservato nell'ordinanza emessa a seguito di ricorso ex art. 649 c.p.c., parte opponente ha allegato da parte dell'esistenza nel contratto di subappalto intervenuto tra le parti di una clausola compromissoria;

dato atto che parte opposta si è costituita contestando la rilevanza della clausola compromissoria contenuta nel contratto di subappalto ai fini della presente vertenza;

rilevato tuttavia che il contratto di subappalto sottoscritto dalle parti in data 10 giugno 2011 (doc. n.2, fascicolo opponente) risulta espressamente richiamato nel ricorso monitorio precisando che "la ditta istante è creditrice della somma di euro 13.239,63 per lavori edili eseguiti in qualità di subappaltatrice presso cantieri allestiti dalla società convenuta";

che nelle fatture n. 9,10, 11 del 2011 allegate al ricorso monitorio come documento comprovante il credito si richiama espressamente il cantiere "F. _____" oggetto del suddetto contratto di subappalto;

ritenuto pertanto che sia opponibile la clausola compromissoria presente nel contratto suddetto sub n. 25 ed in forza della quale "qualsiasi controversia tra le parti relativa o comunque inerente derivante

dal presente contratto, compresa la sua risoluzione sarà differita ad arbitrato amministrato rituale e secondo il diritto italiano e applicandosi le norme del codice di procedura civile italiano. Etc. ecc.":

ritenuto che conseguentemente il decreto ingiuntivo non potesse essere richiesto evada vocato per incompetenza dell'autorità giudiziaria adita;

ritenuto che in applicazione del principio di soccombenza parte convenuta va da condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;

ritenuto inoltre che avuto riguardo al comportamento processuale dell'opposta e alla deduzione di argomenti nuovi all'odierna udienza ad ulteriore sostegno della fondatezza anche in rito della domanda giudiziale introdotta con decreto ingiuntivo, sia giustificata la ulteriore condanna ex articolo 96 terzo comma c.p.c. al pagamento di somma pari alle spese come liquidate che articolo 91 c.p.c.;

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- a) dichiara incompetenza del tribunale adito a decidere sulla domanda proposta da parte opposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- b) condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 103,00 per spese, € 2000 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a.;
- c) condanna la parte posta al pagamento a favore della parte opponente dell'ulteriore somma di euro 2000 ex articolo 96 terzo comma c.p.c.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

REGGIO EMILIA, 27 marzo 2014

Il Giudice
dott. Annamaria Casadonte

Annamaria Casadonte

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO

27 MAR 2014

IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Renia Piretti
Renia Piretti